nione di consultazione di tutti gli Stati membri svoltasi nei giorni 11 e 12 luglio 1967, è emerso che non sono ancora verificate tutte le condizioni che consentono di valutare correttamente la situazione d'insieme del settore in questione e sembra che le stesse non lo saranno prima di un certo tempo ; che, per quanto riguarda più particolarmente il Regno dei Paesi Bassi, sussistono incertezze in merito al livello di consumo del magnesio grezzo per l'insieme del 1967 ; che i dati in base ai quali è possibile valutare correttamente la situazione d'insieme del settore del magnesio e fissare adeguatamente il livello dei volumi del contingente per l'insieme del 1967 saranno disponibili non prima del mese di settembre ; che appare pertanto opportuno ricercare una misura capace di ovviare quanto più possibile agli inconvenienti derivanti da un'eventuale discontinuità nell'accessione al beneficio dei contingenti tariffari, pur salvaguardando gli interessi della produzione comunitaria ; che, in merito, è opportuno constatare che il fabbisogno di importazioni di magnesio grezzo del Regno dei Paesi Bassi in provenienza dai paesi terzi risulta, fino ad ora, inferiore alla stima di 262 tonnellate effettuata, nella predetta decisione, per i primi sette mesi del 1967 ; che si può pertanto stimare che, al 31 luglio 1967, il volume del contingente di 262 tonnellate concesse al Regno dei Paesi Bassi non sarà esaurito e che il residuo consentirebbe di coprire, almeno per un certo periodo, il fabbisogno d'importazioni di tale Stato membro in provenienza dai paesi terzi ; che appare quindi logico, a titolo conservativo, prolungare la durata di validità della predetta decisione fino al 31 dicembre 1967, in attesa dei risultati del riesame della situazione d'insieme del settore in questione ; che, inoltre, nessun elemento consente di affermare che tale misura potrebbe essere pregiudizievole al settore della produzione di magnesio grezzo nella Comunità ; che, d'altronde, i risultati dei negoziati tariffari da poco conclusisi non comportano alcuna conseguenza per il dazio della tariffa doganale comune applicabile per il 1967 all'importazione di magnesio grezzo in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il periodo di validità del contingente tariffario di 262 tonnellate al dazio dell'1,5 % concesso con la decisione del 3 maggio 1967 al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni in provenienza dai paesi terzi di magnesio grezzo della voce 77.01 A della tariffa doganale comune, è prorogato sino al 31 dicembre 1967.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 3 maggio 1967 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1967

relativa alla proroga della validità del contingente tariffario concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per il magnesio grezzo

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/572/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le disposizioni del protocollo n. XIV relativo al magnesio greggio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernenti i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con cui il Regno del Belgio ha chiesto, a nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 650 tonnellate, al dazio dell'1,5 %, per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 3 maggio 1967 (1) della Commissione della Comunità Economica Europea con la quale è concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo un contingente tariffario, al dazio dell'1,5 %, per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1967, di 291 tonnellate di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune,

Considerando che la decisione citata è stata adottata in attesa dell'eventuale evoluzione della protezione doganale in rapporto ai negoziati tariffari in corso a quell'epoca e con riserva di riesaminare al momento opportuno l'intera situazione del settore interessato ; che, in occasione di una riunione di consultazione di tutti gli Stati membri avvenuta l'11 e 12 luglio 1967, è risultato che non sussistono attualmente condizioni atte a valutare correttamente la situazione d'insieme del settore interessato e che non sussisteranno ancora per qualche tempo ; che, per quanto riguarda più particolarmente l'Unione economica belgo-lussemburghese, esistono delle incertezze circa il livello dei consumi di magnesio greggio durante l'anno 1967 nel suo complesso ; che risulta pertanto opportuno cercare una misura atta a rimediare per quanto possibile agli inconvenienti derivanti da una eventuale discontinuità nell'accesso al beneficio dei contingenti tariffari, pur salvaguardando gli interessi della produzione comunitaria ; che bisogna constatare a tale proposito che i fabbisogni d'importazione di magnesio greggio nell'Unione economica belgo-lussemburghese dai paesi terzi sono risultati fino ad ora inferiori alla previsione di 291 tonnellate formulata nella decisione citata per i primi sette mesi del 1967 ; che sembra pertanto possibile ritenere che al 31 luglio 1967 il volume contingentario di 291 tonnellate concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese non sarà stato utilizzato totalmente e che il residuo consentirebbe di coprire, almeno durante un certo periodo, i fabbisogni d'importazione di detto Stato membro dai paesi terzi ; che, di conseguenza, è opportuno, a titolo conservativo, prorogare la validità della decisione di cui trattasi fino al 31 dicembre 1967, in attesa dei risultati del riesame della situazione complessiva del settore interessato ; che, inoltre, non esiste alcun elemento atto a giustificare che detta misura potrebbe pregiudicare il settore della produzione di magnesio greggio nella Comunità ; che, d'altra parte, i risultati dei negoziati tariffari testé conclusi non comportano alcuna conseguenza per il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni di magnesio greggio dai paesi terzi per il 1967,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità del contingente tariffario di 291 tonnellate, al dazio dell'1,5 %, concesso con decisione del 3 maggio 1967 al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le loro importazioni dai paesi terzi di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 3 maggio 1967 restano invariate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 95 del 24. 5. 1967, pag. 1849/67.